

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA - MILANO

RICORSO

Nell'interesse di:

COMUNE DI CASARILE, in persona del Sindaco Giuseppe Brusadelli, con sede in Casarile (MI), piazza Comunale n. 4, giusta delibera G.C. n. 108 del 08.07.2010;

COMUNE DI ROGNANO, in persona del Sindaco Silvio Penati, con sede in Rognano (PV), via Roma n. 16, giusta delibera G.C. n. 51 del 12.07.2010;

COMUNE DI NOVIGLIO, in persona del Sindaco Javier Miera, con sede in Noviglio (MI), piazza Roma n. 1, giusta delibera G.C. n. 85 del 08.07.2010;

COMUNE DI VERNATE, in persona del Sindaco Antonio Adelio Moroni, con sede in Vernate (MI), Piazza IV Novembre n. 2, giusta delibera G.C. 44 del 09.07.2010;

COMUNE DI SIZIANO, in persona del Sindaco Massimiliano Brambilla, con sede in Siziano (PV), Piazza G. Negri n. 1, giusta delibera G.C. 136 del 08.07.2010;

COMUNE DI GAGGIANO, in persona del Sindaco Franco Miracoli, con sede in Gaggiano (MI), via Roma n. 36, giusta delibera G.C. 153 del 10.07.2010;

COMUNE DI ROSATE, in persona del Sindaco Pierluigi Pasi, con sede in Rosate (MI), via Vittorio Veneto n. 2, giusta delibera G.C. n. 87 del 06.07.2010;

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO, in persona del Sindaco Piero Gabelli, con sede in Zibido San Giacomo (MI), piazza Roma n. 1, giusta delibera G.C. n. 127 del 12.07.2010;

COMUNE DI GUDO VISCONTI, in persona del Sindaco Paola Tedoldi, con sede in Gudo Visconti (MI), piazza Roma n. 7, giusta delibera G.C. n. 40 del 06.07.2010;

COMUNE DI ZELO SURRIGONE, in persona del Sindaco Giancarlo Guerra, con sede in Zelo Surrigone (MI), Piazza Roma n. 1, giusta delibera G.C. del 16.07.2010,

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Marelli, presso il cui studio in Milano, via L. Manara 17 hanno eletto domicilio, giusta procura in calce al

presente ricorso

contro

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, con sede in Milano, via F. Filzi 22;

PROVINCIA DI PAVIA, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Pavia, piazza Italia n.2;

e nei confronti di

ECODECO S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, P.Iva 01066840180, con sede in Giussago (PV), Cassinazza di Baselica;

PROVINCIA DI MILANO, anche in qualità di Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Milano, via Vivaio 1.

PER L'ANNULLAMENTO

- **del decreto dirigenziale Regione Lombardia n. 1340 del 17.02.2010 pubblicato sul BURL in data 17.05.2010;**

- nonché di tutti gli atti preordinati (*tra questi, il decreto dirigenziale Regione Lombardia n. 12504/2007 di rilascio dell'AIA, poi integrato con il summenzionato decreto n. 1340/2010*), presupposti, consequenziali o comunque connessi (*ivi compresi il decreto dirigenziale Regione Lombardia n. 1503 del 17.02.2009 di compatibilità ambientale positiva; nonché, il decreto Provincia di Pavia, prot. 4605/2009 (doc. 12); ed il parere paesaggistico della Provincia di Pavia*).

IN FATTO

1. - IL PROCEDIMENTO

Il decreto dirigenziale Regione Lombardia n. 1340 del 17.2.2010 (**doc. 1**) autorizza Ecodeco s.r.l. alla realizzazione in località Cascina Maggiore di Giussago (PV) di una discarica con bioreattore attivabile e recupero di biogas da rifiuti non pericolosi.

Il nuovo impianto (**doc. 3**) si dovrebbe realizzare sul comune di Giussago al confine con quello di Lacchiarella ed a ridosso del già *esistente Centro Integrato di trattamento Lacchiarella-Giussago* (impianto sito sul territorio di Lacchiarella e di Giussago, ove si svolgono attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti per il quale, con decreto dirigenziale 12504/2007, è stata rilasciata l'A.I.A., **doc. 2**), rispetto al quale il la discarica con bioreattore è stata ritenuta una "variante sostanziale".

Tutti i mappali del territorio di Giussago in cui si trova il “Centro Integrato Polifunzionale di gestioni di rifiuti di Cascina Maggiore, Giussago - Lacchiarella”, sono sottoposti a “vincolo di tutela paesaggistico ambientale (d.lgs. 42/2004)”. Tale vincolo (prima ex L. 1497/1939, oggi riprodotto dal D. Lgs. n.42/2004) è stato posto con decreto Presidente Giunta Regionale 23.01.1979 recante “*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona ad est del Naviglio di Pavia nei Comuni di Giussago, Velezzo Bellini e Certosa di Pavia*” (pag. 5 del decreto n. 1503/2009 prodotto sub **doc. 4**).

L’iter procedimentale che ha portato al Decreto dirigenziale Reg. Lombardia n. 1340 del 17.2.2010 si è avviato il 13.7.2005 quando la società Fertilvita s.r.l. ha presentato alla Regione Lombardia un’istanza di autorizzazione, con contestuale richiesta di giudizio di compatibilità ambientale (VIA), per la realizzazione di un bioreattore attivabile per la degradazione di rifiuti non pericolosi (AIA) in località Cascina Maggiore di Giussago (PV). La pubblicazione del deposito dell’istanza e del progetto è stata effettuata sul quotidiano “La Repubblica” in data 15.7.2005.

Veniva quindi indetta una Conferenza dei servizi relativa alla procedura di VIA. Nell’aprile 2006, peraltro, la Regione Lombardia, nel mentre richiedeva a Fertilvita s.r.l. una serie di integrazioni documentali, sospendeva il procedimento per il rilascio dell’AIA in attesa della conclusione del procedimento di VIA

Nella seduta della Conferenza dei servizi (per la VIA) del 21.2.2006 si registrava il parere negativo del Comune di Lacchiarella.

A più riprese (16.09.2005; 11.05.2006; 16.03.2007 e 26.06.2007) venivano richieste a Fertilvita s.r.l. integrazioni documentali e precisazioni riguardo all’attività di progetto”. Segnatamente, nel giugno 2007, Fertilvita s.r.l. produceva una documentazione integrativa relativamente alla realizzazione e gestione della c.d. “prima fase” (I° quinquennio).

Con nota 11.3.2008 (**doc. 5**) Fertilvita s.r.l. sollecitava la Regione Lombardia al “*completamento della procedura di VIA*” con adeguamento alle nuove linee guida per la localizzazione degli impianti di cui alla D.G.R. n. 8/6581 del 13.2.2008.

Il 17.2.2009 la Regione Lombardia, con decreto dirigenziale n. 1503, esprimeva giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto (**doc. 6**).

Riattivato dunque il procedimento per il rilascio dell’AIA, la Regione Lombardia (**doc. 7**) richiedeva a Fertilvita s.r.l., al fine del completamento dell’istruttoria, documentazione comprovante il rispetto delle prescrizioni e

dell'esistenza delle condizioni indicate nel d.d.s. n. 1503 del 17.2.2009 nonchè l'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica (necessaria in quanto l'impianto si sarebbe dovuto realizzare in area soggetta a vincolo paesaggistico ex D.lgs n. 42/2004).

Il 17.12.2009 si riuniva la Conferenza dei servizi per il rilascio dell'AIA. Anche in tale sede si registrava il parere negativo del Comune di Lacchiarella (**doc. 8**).

Infine, il 17.2.2010 la Regione Lombardia emetteva il Decreto dirigenziale n. 1340 di autorizzazione per la "*variante sostanziale*" dell' AIA già rilasciata con d.d.s. n. 12504. In altri termini, come meglio vedremo nel prosieguo del presente atto, la nuova discarica veniva *tout court* qualificata come mera variante del preesistente impianto di cui al *Centro Integrato di trattamento Lacchiarella-Giussago* già autorizzato con l'AIA n. 12504/2007.

La discarica con bioreattore ed estrazione di gas autorizzata dovrebbe collocarsi in un'area vincolata, sul confine con il Parco Agricolo Sud Milano e soprattutto in una zona già colpita da un gravissimo danno ambientale i cui effetti non si sono ancora esauriti. Ci riferiamo alla nota vicenda connessa allo stoccaggio abusivo di 57.000 tonnellate di rifiuti tossico-nocivi nell'area dello Stabilimento ex Omar in Comune di Lacchiarella.

2. - LA POSIZIONE DEI COMUNI RICORRENTI

Il Comune di Casarile è confinante con quello di Giussago. La progettata discarica verrebbe realizzata a soli 916 mt. dal proprio territorio (cfr. **doc. 9**).

Trattandosi di un impianto di smaltimento di rifiuti con produzione di gas naturale, ad elevatissimo impatto ambientale, vi è un interesse concreto e diretto del Comune di Casarile ad evitare che un impianto di tali caratteristiche venga autorizzato senza un'istruttoria compiuta secondo gli esatti dettami di legge e che non abbia considerato le conseguenze che l'impianto, sia a regime normale, che in caso di incidente, potrebbero riguardare il proprio territorio.

Considerazioni analoghe valgono con riferimento ai Comuni di Rognano, Noviglio, Vernate, Siziano, Gaggiano, Rosate, Zibido San Giacomo, Gudo Visconti e Zelo Surrigone i cui territori si trovano alle seguenti distanze dall'impianto progettato:

- Rognano 2.033,3 m
- Siziano 2.733,3 m
- Zibido San Giacomo 4.016,6 m
- Noviglio 4.383,3 m
- Vernate 4.450,0 m
- Rosate 6.400,0 m

- | | |
|------------------|------------|
| • Gaggiano | 9.900,0 m |
| • Gudo Visconti | 10.616,6 m |
| • Zelo Surrigone | 12.133,3 m |

Con riferimento al Comune di Rognano, confinante con il Comune di Giussago ed il cui territorio dista solamente mt. 2.033 dal sito di realizzazione dell'impianto di trattamento progettato da Ecodeco s.r.l. vi è altresì l'interesse legittimo, concreto e diretto all'impugnazione del provvedimento di AIA n. 1340/2010 in quanto lo stesso, come meglio vedremo nel prosieguo del presente atto, è stato emesso sulla base di una V.I.A. (atto endoprocedimentale) illegittima in quanto non è stata acquisita la prescritta valutazione di incidenza con riferimento al Sito di Interesse Comunitario (SIC) "Garzaia di Villarasca" che si trova nel Comune di Rognano (**doc. 10**).

Deve poi evidenziarsi che tutti i Comuni ricorrenti (con l'eccezione di Rognano) si trovano all'interno del Parco Agricolo Sud Milano, e fondano la propria identità ambientale, culturale ed economica su tale appartenenza. I proposti motivi di impugnazione concernono violazioni di legge ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti (relativi alla procedura VIA ed a quella di AIA) che hanno portato ad una sottovalutazione, se non addirittura ad una mancata valutazione, dell'incidenza ambientale dell'impianto progettato da Ecodeco. In particolare, come verrà illustrato più avanti, il provvedimento impugnato ha autorizzato l'impianto di Ecodeco s.r.l. qualificandolo come variante sostanziale al già esistente Centro Integrato di trattamento Lacchiarella-Giussago, che pure giace all'interno del Parco Agricolo Sud Milano, senza l'ottenimento della prescritta Autorizzazione Paesaggistica riferita al Parco Agricolo Sud Milano e, addirittura senza il benchè minimo coinvolgimento dell'autorità gestoria del parco. Deve dunque riconoscersi anche sotto questo profilo, l'interesse dei comuni ricorrenti all'impugnazione del Decreto AIA n. 1340/2010 e di tutti gli atti da esso presupposti ed allo stesso consequenziali per i motivi che seguono.

IN DIRITTO

- I -

- Violazione e falsa applicazione di Legge (artt. 182 e 201; D.lgs n. 152/06 - L.R. 23/2006). Violazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e del Piano provinciale dei rifiuti della Provincia di Pavia.

- Insufficiente istruttoria; carenza di motivazione e sviamento di potere.

L'autorizzazione rilasciata ad Ecodeco s.r.l. (già Fertilvita s.r.l.) viola

direttamente il principio di autufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi che informa tutta la legislazione nazionale e regionale nella materia.

L'art. 182, co. 3, D.lgs 152/2006, riprendendo quanto già stabilito dall'art. 5, D.lgs 22/1997, dispone che:

“lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso a d una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici, al fine di:

a) Realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;

Permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti”.

Il criterio dell'autosufficienza è riaffermato anche dal successivo art. 201, co. 5 del D.lgs. citato che, nel disciplinare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per ambiti territoriali ottimali, ribadisce che:

“in ogni ambito: a) è raggiunta nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati; b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio”.

Il principio dell'autosufficienza si trova affermato (ancorchè con minor rigore) nella legislazione lombarda. L'art. 19, L.R. 26/2003, in materia di pianificazione per la gestione dei rifiuti, chiarisce che *“La pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 22 del D.Lgs. 22/1997 , concorre all'attuazione dei programmi comunitari in materia di sviluppo sostenibile ed è elaborata secondo logiche di autosufficienza, programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza, economicità e in base a criteri di flessibilità del sistema di recupero e smaltimento”.* E l'articolo successivo (art. 20) ribadisce che i Piani provinciali di gestione dei rifiuti devono essere *“elaborati secondo logiche di autosufficienza territoriale in merito allo smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani”.*

Il principio dell'autosufficienza si trova costantemente ribadito anche nel Piano Regionale di Gestione dei rifiuti (d.g.r. 220/2005) e nel Piano provinciale dei rifiuti della Provincia di Pavia.

Quanto all'individuazione dell'ATO (ambito territoriale ottimale) per la gestione autosufficiente dei rifiuti solidi urbani, è stata la stessa Regione

Lombardia a stabilire che, in materia di localizzazione dei nuovi impianti di smaltimento, l'ATO "**generalmente corrisponde alla provincia**" (capitolo 8, d.g.r. 8/220/2005).

Evidenziamo, quanto al rapporto tra le fonti di legge sopra menzionate, che, secondo quanto chiarito dal Giudice delle leggi, il principio dell'autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, fissato dal Legislatore statale, è in grado di limitare eventuali legislazioni regionali in contrasto in quanto attiene ad una competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ex art. 117 secondo comma lett. s) della Costituzione (Corte Costituzionale, 21.04.2005, n. 161). La stessa Corte, in altra decisione (C. Cost. 14.7.2000, n. 281) ha sottolineato che il principio di autosufficienza è fondato sulla circostanza che, per i rifiuti urbani non pericolosi, l'ambito territoriale ottimale per lo smaltimento è logicamente limitato e predeterminabile in relazione ai luoghi di produzione.

Come anticipato, il decreto autorizzatorio impugnato, così come il parimenti impugnato decreto n. 1503 del 17.2.2009, viola frontalmente tutta la legislazione sopra menzionata. Proprio dal decreto n. 1503 cit. si trae che l'impianto autorizzato, benchè collocato nella Provincia di Pavia, sarà utilizzato pressochè esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti della Provincia di Milano. Il decreto afferma testualmente che *"l'impianto in progetto è destinato al conferimento di frazioni di rifiuto che residuano da un precedente trattamento e che in gran parte provengono dal centro integrato esistente in adiacenza, con il quale perciò è previsto un preciso collegamento funzionale; in tal modo, esso contribuisce alla potenzialità di smaltimento della **Provincia di Milano** per il reperimento di siti adeguati alla realizzazione di depositi controllati sul suolo di materiale pretrattato; alla Provincia di Pavia consente di collocare, senza trasporto aggiuntivo, la frazione residuale che proviene dall'impianto stesso"*. Viene dunque confessato che l'impianto da realizzarsi nella Provincia di Pavia solo in via residuale contribuirà allo smaltimento dei rifiuti prodotti nella stessa provincia, essendo invece destinato in via assolutamente prevalente allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti da altra provincia (Milano). Da qui la violazione del principio di autosufficienza che, come detto, impone che la realizzazione o l'ampliamento di una discarica debba soddisfare l'esigenza di smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi dell'ambito ottimale sul quale è realizzata (provincia di Pavia).

L'esercizio del potere discrezionale di autorizzazione (in capo alla

Regione Lombardia), nel caso di cui si tratta, doveva trovare concreta giustificazione nel conseguimento dell'obiettivo dell'autosufficienza. Dunque, il relativo procedimento amministrativo avrebbe dovuto fare emergere *-in forza di una adeguata istruttoria e di un completa ricostruzione della situazione fattuale* - quali fossero le esigenze dell'ambito territoriale ottimale che giustificano la realizzazione/ampliamento della discarica: il tutto, nel rispetto del citato principio di autosufficienza. Invece il decreto autorizzatorio impugnato omette qualsivoglia valutazione della questione.

Pure dagli atti istruttori e dal verbale della conferenza di servizi del 17.12.2009 non risulta la benchè minima considerazione di questo aspetto che, invece, avrebbe dovuto essere determinante sulla decisione finale. Anzi, dal decreto di compatibilità ambientale risulta esattamente l'opposto: ossia, che la discarica servirà allo smaltimento di rifiuti che "in gran parte" provengono dalla Provincia di Milano.

Oltre alla violazione di legge sopra eccepita emerge un evidente difetto di istruttoria in quanto la Regione Lombardia ha autorizzato il progetto *de quo* ritenendolo implicitamente coerente con le necessità locali, senza tuttavia considerare correttamente la circostanza che l'impianto esistente era già (e lo sarà anche per l'impianto nuovo) utilizzato per soddisfare i bisogni di smaltimento di altra provincia (nella specie, della Provincia di Milano).

In conclusione, visto che l'impianto di Giussago, anche dopo la "variante sostanziale" (dunque, dopo la realizzazione del "bioreattore"), sarà in grado di ricevere in via assolutamente prevalente i rifiuti provenienti da altri ambiti (qui, da altra Provincia), risulta palese che il principio dell'autosufficienza - con la conseguente necessità di corrispondenza dell'ampliamento alle esigenze locali - sia stato del tutto violato.

- II -

Violazione di legge: artt. 14 *ter* e 14 *quater*, L. 241/1990 - art. 5, D.lgs. 59/2005; artt. 216 e 217 R.D 1265/1934.

L'esame degli atti procedurali e dei provvedimenti adottati nella fattispecie *de qua* rende del tutto evidente che la fretta di giungere "ad ogni costo" all'autorizzazione dell'impianto di Ecodeco s.r.l., abbia portato la Regione Lombardia a violare norme fondamentali sia del procedimento in generale che del particolare procedimento per l'AIA.

I motivi di impugnazione che di qui appresso esponiamo concernono sia la valutazione di compatibilità ambientale di cui al decreto dirigenziale n. 1503/2009 (che costituisce atto endoprocedimentale e condizione necessaria per il rilascio dell'AIA) che il rilascio dell'AIA avvenuto con il decreto

dirigenziale n. 1340/2010. Il primo, essendo - come detto - atto endoprocedimentale, non poteva essere automaticamente impugnato in quanto non immediatamente lesivo. E', del resto, lo stesso decreto dirigenziale n. 1503/2009 a riconoscere la sua natura endoprocedimentale laddove (pag. 2, lett. f) afferma: *"che la procedura di VIA risulta endoprocedimentale all'istanza autorizzativa contestualmente attivata dal Proponente ai sensi del D.lgs 59/2005"*.

Detto decreto viene quindi impugnato in questa sede unitamente al decreto dirigenziale n. 1340/2010 di rilascio dell'AIA; e le illegittimità dell'atto amministrativo endoprocedimentale (decr. dirig. n. 1503/2009) non potranno non comportare l'annullamento (in via derivata) del conseguente decreto dirigenziale n. 1340/2010.

Ciò posto, passiamo ad illustrare la prima grave violazione di legge riscontrata nel procedimento per il rilascio dell'AIA.

Nel procedimento *de qua* il Sindaco di Lacchiarella era stato chiamato ad esprimere parere, anche ai sensi degli artt. 216 e 217, R.D. 1265/1934. Ciò in quanto l'impianto progettato da Ecodeco s.r.l. (discarica con bioreattore) dovrebbe collegarsi funzionalmente con gli impianti di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti del già esistente "Centro Integrato Lacchiarella-Giussago" (rispetto al quale è "confinante"). Del resto - ma su questo *escamotage* burocratico torneremo più avanti - il decreto n. 1340/2010 è stato emesso proprio come "integrazione " dell'AIA rilasciata nel 2007 (decr. dirig. n. 12504/07) ed avente per oggetto il Centro Integrato Lacchiarella-Giussago.

Da qui la necessità che anche il Sindaco di Lacchiarella (non solo quello di Giussago) partecipasse alla Conferenza dei Servizi per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con le "attribuzioni" di tutela di *"interessi cc.dd. sensibili"* del suo territorio di cui all'art. 5 comma 11, D.lgs. n. 59/2005: nella specie, degli interessi di *"tutela della salute e della pubblica incolumità"* demandati al Sindaco, appunto, dagli artt. 216 e 217 R.D. n.1265/1934.

L'art. 5, comma 10 del D.lgs 59/2005 richiama, per l'appunto, con riferimento alla Conferenza di servizi, quanto stabilito dagli artt. 14, 14 ter e 14 quater della L. 241/1990. E l'art. 14 quater, L. 241/1990 prescrive che:

"il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza dei servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nelle conferenze di servizi, deve essere congruamente motivato".

E “se il motivato dissenso è espresso da un’amministrazione proposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall’amministrazione procedente, entro dieci giorni:

.....omissis....c) alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali”.

Tale sequenza procedimentale non è stata minimamente osservata nonostante il Sindaco di Lacchiarella (intervenuto in Conferenza di Servizi, anche per tutela della salute e della pubblica incolumità - ex artt. 216 e 217 T.U. 1265/1934) avesse motivato il proprio parere negativo anche in relazione ad “elementi di rischio” (di inquinamento acustico, olfattivo e “visivo”; oltre ai pericoli di incendio ed esplosione connessi alla produzione di biogas) connessi alla particolare vicinanza dell’impianto progettato con diversi nuclei abitati di Lacchiarella (alcuni distanti solo 600 mt.).

Trattasi di una manifesta violazione di legge che dovrà senz’altro comportare l’annullamento dell’atto emesso a conclusione del procedimento viziato.

- III -

Violazione di Legge (D.lgs. 42/2004; L. R. 12/2005 con riferimento all’Autorizzazione paesaggistica).

Violazione di legge (art. 14 bis, L. 241/1990).

Un ulteriore, grave (e sconcertante) vizio della procedura amministrativa che ha portato all’autorizzazione dell’impianto risiede nella mancata acquisizione (nei tempi e nelle forme di Legge) del parere paesaggistico a cura della Provincia di Pavia.

La Regione Lombardia, nella nota 29.10.2009 (**doc. 7**) inviata ad Ecodeco s.r.l. prima della Conferenza dei servizi del 17.12.2009 ha ricordato espressamente alla stessa Ecodeco s.r.l. :

“Si ricorda” che:

“l’autorizzazione paesaggistica, per gli impianti ricadenti nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ex D. Lgs. 42/2004” - (come nel caso di specie, visto che il territorio di Giussago è vincolato, NdA) – “ ...è elemento essenziale>> , per ottenere l’A.I.A. presentata per la realizzazione di una variante essenziale al complesso IPPC Centro Integrato di Giussago/Lacchiarella”

Ora, nel corso della Conferenza dei Servizi del 17.12.2009 (**doc. 8**), la Provincia di Pavia risultava assente. La stessa si era limitata ad inviare (nota

17.12.2009 prodotta sub **doc. 8**) un mero parere tecnico favorevole: dunque non si trattava certo di un'autorizzazione paesaggistica.

La circostanza che in sede di rilascio dell'AIA per la discarica con bioreattore l'Ente preposto al vincolo non abbia emesso alcuna *autorizzazione paesaggistica* (elemento essenziale, come evidenziato dalla Regione Lombardia nella citata nota 29.10.2009) risulta *per tabulas* visto che proprio nel preambolo del decreto AIA n. 1340/2010 è scritto:

“Visti...omissis...l'autorizzazione Paesaggistica n. 10/2009-P del 29.05.09 – rilasciata ai sensi dell'art. 159 D. Lgs. n. 42/04 e s.m.i. e della l.r. n. 12/05, dal competente Settore Tutale Ambientale – Ufficio Tutela del Paesaggio della Provincia di Pavia alla società Fertilvita s.r.l. per la realizzazione del bioreattore (prima fase) e degli interventi di mitigazione ed inserimento ambientale in loc. Cascina Maggiore, nel Comune di Giussago.

Vi è dunque la prova che l'unica autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Provincia di Pavia (con parere che allo stato non conosciamo) non poteva riguardare l'AIA di cui si tratta (ovvero, quella riguardante la c.d. “variante sostanziale al bioreattore”).

Si consideri, in ogni caso, che l'autorizzazione paesaggistica per l'AIA avrebbe dovuto essere all'interno della Conferenza dei Servizi, secondo quanto previsto dagli art. 14 e ss., L. 241/1990 espressamente richiamati dall'art. 5, D.lgs 59/2005 per la “*procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale*”.

L'art. 14 bis stabilisce appunto che è in sede di Conferenza di servizi che le amministrazioni preposte, tra l'altro, alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, devono pronunciarsi.

Quindi, se anche la Provincia di Pavia avesse in passato reso una precedente “autorizzazione paesaggistica” (*riguardante, si presuppone, una diversa “fase” di realizzazione del progetto riguardante la nuova discarica/bioreattore*), **l'autorizzazione paesaggistica avrebbe dovuto essere rilasciata ex-novo.**

Lo stesso art. 10 D.L.vo n. 59/2005 (relativo alle “modifiche degli impianti”) stabilisce che, quando le “modifiche progettate” siano considerate “sostanziali” (come nel caso odierno): “*si applica quanto previsto dall'articolo 5 in quanto compatibile*”.

D'altra parte, - come già sopra evidenziato - se non fosse stato necessario acquisire una (nuova) “autorizzazione paesaggistica”, non si comprenderebbe perché la Regione Lombardia nell'ottobre 2009 (dunque, 5 mesi dopo l'autorizzazione paesaggistica asseritamente resa nel maggio

2009) avrebbe espressamente ricordato a Ecodeco S.r.l. che:

“l’autorizzazione paesaggistica, per gli impianti ricadenti nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ex D. Lgs. 42/2004 ...è elemento essenziale” (doc. 7).

- IV -

- Violazione di legge (D.lgs. 36/2003; D.lgs 152/2006);**
- Eccesso di potere per difetto di Istruttoria e motivazione;**
- Violazione dell’art. 118 Cost.**

Un ulteriore profilo di illegittimità del decreto AIA n. 1340/2010 deriva dalla violazione delle prescrizioni del D.lgs 36/2003 relative al rilascio della garanzia di durata trentennale prevista per la gestione post operativa della discarica.

L’art. 9 del D.lgs 36/2003 citato indica le condizioni per il rilascio della autorizzazioni alla realizzazione di discariche: Al comma 1 è previsto che:

“ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di una discarica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

....omissis....

d) il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti, ai sensi dell’art. 14”.

Nel dettaglio, il successivo art. 14 prescrive che:

“1. 1. La garanzia per l’attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l’adempimento delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell’articolo 4. In caso di autorizzazione per lotti della discarica, come previsto dall’articolo 10, comma 3, la garanzia può essere prestata per lotti.

2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all’articolo 13 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa. In caso di autorizzazione della discarica per lotti la garanzia per la post-chiusura può essere prestata per lotti.

3. Fermo restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso, devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e salvo che l’ autorità competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l’ambiente:

a) la garanzia di cui al comma 1 è trattenuta per almeno due anni dalla

data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3;

b) la garanzia di cui al comma 2 è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3.

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e devono essere prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi indicati nei citati commi.

5. Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore della presente decreto, l'80% della capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti è ridotto nella misura del 40%.

6. Le Regioni possono prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti secondo le modalità previste dal presente decreto, che la garanzia finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche per rifiuti inerti.

7. Gli oneri afferenti alle garanzie previste dal presente articolo, allorquando le regioni e gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gestiscono direttamente la discarica, sono coperti dalla tariffa con le modalità di cui all'articolo 15'.

Pure l'art. 210, co. 3, lett. h) del D.lgs. n. 152/2006 impone, anche in caso di modifica di autorizzazione alla gestione di impianti già rilasciate o di loro rinnovo, che il relativo provvedimento indichi espressamente "le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente o altre equivalenti".

Nel caso in esame la norma che prescrive le garanzie finanziarie è appunto il citato D.lgs 36/2003 che condiziona il rilascio dell'autorizzazione (anche in caso di modifica dell'autorizzazione già rilasciata o di sua variante sostanziale, ex art. 210 D.Lvo 152/2006, alla prestazione di una garanzia per la gestione successiva alla chiusura dell'impianto di durata almeno trentennale.

Ebbene, in punto, gli enti locali odierni ricorrono svolgono istanza istruttoria al fine di poter acquisire al giudizio copia delle garanzie rilasciate da Ecodeco s.r.l., onde verificare se esse corrispondono o meno a quanto previsto dall'art. 14, D.lgs 36/2003.

Sul punto, il decreto A.I.A. impugnato nulla chiarisce.

Il decreto si limita ad elencare gli importi per i quali le garanzie sono state rilasciate senza specificare se quelle per la gestione post-operativa, siano (o meno) di durata "almeno trentennale".

Il richiamo alle condizioni di cui alla delibera di G.R. n. 19461/04 è assolutamente generico. Anzi, allo stato, tale richiamo fa propendere per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al D.L.vo 36/2003:

(a) sia il seguente l'inciso, presente nel decreto A.I.A.: “*contestualmente alla presentazione della garanzia finanziaria sopracitata dovrà essere prestata appendice di proroga della validità delle garanzie finanziarie prestate alla Provincia a fronte del d.d.s. n. 12504/07 e smi, secondo quanto indicato al **punto 6** dell'allegato A alla dgr n. 19461/04*”;

(b) sia, a questo punto, proprio il richiamo alla delibera di G.R. n. 19461/04 e, in particolare, al “**punto 6** dell'allegato A alla dgr n. 19461/04”.

Infatti, il richiamato “**punto 6** dell'allegato A alla dgr n. 19461/04” contiene delle disposizioni che non rispettano le prescrizioni, in materia di garanzie finanziarie, di cui al D.L.vo 36/2003.

Il citato **punto 6** ammette sostanzialmente che “*lo svincolo delle garanzie relative alla post-gestione di discariche diverse da quelle di inerti*” possa avvenire anche trascorsi soli <<*dieci anni dall'avvenuta sigillatura, sulla base di SAL vistati dal direttore lavori e previo nulla osta dell'ente di controllo*>>.

E, anzi, tale disposizione regionale prevede che soltanto <<*una quota pari almeno il 20% delle garanzia potrà essere svincolata solo dopo 30 anni dalla chiusura della discarica*>>.

Ciò significa - *argomentando “a contrario”* - che fino al restante 80% della garanzia potrà essere svincolata anche prima del termine di 30 anni dopo la sua chiusura!!!

E' di tutta evidenza che, in tal modo, le prescrizioni regionali (cui le garanzie della Ecodeco S.r.l. devono attenersi) disattendono, nella sostanza, le prescrizioni dettate dall'art. 14 d. Lvo 36/2003.

Riservandosi di svolgere ulteriori censure (anche per motivi aggiunti) all'esito dell'istanza istruttoria riguardo alle garanzie finanziarie realmente prestate da Ecodeco S.r.l., sin da ora si evidenzia come eventuali garanzie finanziarie che rispettassero le prescrizioni regionali (ma non quelle statali) renderebbero illegittimo l'intero procedimento.

Ricordiamo infatti quanto già evidenziato in tale ricorso: ossia, che la materia della gestione dei rifiuti appartiene alla legislazione esclusiva dello Stato.

Ne consegue che in base all'art. 118 Cost. ed al principio di sussidiarietà verticale, la distribuzione delle funzioni amministrative in questa materia spetta allo Stato (Corte Costituzionale, sentenza n. 303 dell'1.10.2003): quindi, **il dettato del D. Lvo n. 36/2003 non attribuisce alle regioni il potere di ridurre, con proprie determinazioni, la durata delle garanzie.**

Del resto, l'art. 14 comma 3 del citato D.L.vo n.36/2003 attribuisce all'autorità competente il potere di fissare <<*un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l'ambiente*>> e non, per contro, un termine inferiore, rispetto alla durata della garanzia prescritta dalla norma in parola!

In conclusione, la circostanza che il decreto AIA qui impugnato affermi che le garanzie finanziarie prestate da Ecodeco S.r.l. siano conformi alle prescrizioni di cui alla d.g.r. n. 19461/2004 (in particolare, alle prescrizioni di cui al punto 6 dell'allegato A), dovrebbe essere elemento di per sé sufficiente - per i motivi sopra evidenziati - ad ottenere la pronuncia di illegittimità degli atti amministrativi impugnati.

In via subordinata, si insiste per l'accoglimento dell'istanza istruttoria (già più sopra proposta) volta ad ordinare alla Regione Lombardia (quale Autorità che ha emanato il decreto AIA) e/o alla Provincia di Pavia (Autorità in favore della quale le garanzie dovrebbero operare) di depositare copia delle garanzie finanziarie, onde accertarne quella conformità alle prescrizioni di cui al D. Lvo n.36/2003.

- V -

- Violazione di Legge - D.P.R. n. 357/1997

- Eccesso di potere per difetto di istruttoria

La progettata discarica con impianto di bioreattore di gas è destinata a sorgere a circa 2.500 mt. In linea d'aria da due importanti siti di interesse comunitario Si tratta dell'**Oasi di Lacchiarella (doc. 11)** e della **Garzaia di Villarasca** (Comune di Rognano, cfr. **doc. 10**).

Entrambi (rispettivamente codice IT2050010 e codice IT2080023) fanno parte della Rete natura 2000 i cui enti gestori sono stati individuati nella deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 13.12.2006, n. 8/3798.

L'estrema vicinanza ai due SIC non è stata assolutamente valutata nel subprocedimento di VIA.

Il **D.P.R. n. 357/1997** (*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*), all'**art. 5**, sotto la rubrica "Valutazione di incidenza" stabilisce quanto segue:

"1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i

piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano puo' avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza e' ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le finalita' conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalita' di presentazione dei relativi studi, individuano le autorita' competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonche' le modalita' di partecipazione alle procedure nel

caso di piani interregionali.

6. *Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.*

7. *La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e' effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.*

8. *L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.*

9. *Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.*

10. *Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico".*

Come risulta dagli atti del procedimento di VIA, non è stata acquisita alcuna valutazione di incidenza con riferimento ai due SIC sopra considerati. Degli stessi non risulta la benchè minima menzione in tutta l'attività istruttoria svolta. La violazione di Legge (art. 5 D.P.R. 357/1997) è dunque totale e oltre a rendere illegittima la VIA si riverbera, rendendolo illegittimo a sua volta, sul

provvedimento finale di AIA di cui al D.d.r. 1340/2010.

- VI -

Violazione di legge (D.p.r. 12.4.1996).

Eccesso di potere per difetto di istruttoria; carenza di motivazione, travisamento dei fatti.

Ulteriori gravi vizi hanno inficiato la procedura per la formulazione del giudizio di impatto ambientale, atto che, come abbiamo già avuto modo di evidenziare, ha natura endoprocedimentale rispetto al provvedimento finale di AIA 1340/2010, sicchè i vizi del primo non possono che riverberarsi su quest'ultimo.

Il decreto di VIA n. 1503/2009 chiarisce che, trattandosi di procedura avviata con richiesta di Fertilvita s.r.l. il 13.7.2005, la disciplina procedimentale applicabile era quella di cui al DPR 12.4.1996.

Nel dettaglio, il 13.7.2005 Fertilvita s.r.l. aveva presentato alla Regione Lombardia una richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale avente per oggetto un *“progetto per la realizzazione e gestione di un “bioreattore attivabile” per la degradazione di rifiuti non pericolosi in località Casina Maggiore, nel Comune di Giussago (PV), con contestuale riqualificazione ambientale del centro integrato di trattamento e rifiuti Lacchiarella – Giussago”*. Come affermato dalla stessa Regione Lombardia la normativa procedimentale applicabile alla richiesta era, *ratione temporis*, quella stabilita dal D.P.R. 12.4.1996. Tuttavia tale normativa è stata completamente disapplicata o comunque stravolta nel caso di Fertilvita s.r.l.

Con riferimento alla *Procedura di valutazione d'impatto ambientale*, l'art. 5 del citato D.P.R. così disponeva:

“1. La domanda contenente il progetto dell'opera e lo studio di impatto ambientale è trasmessa al committente o dall'autorità proponente all'autorità competente.

2. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1 il committente o l'autorità proponente trasmette la domanda completa di copia del progetto e dello studio di impatto ambientale alla provincia ed ai comuni interessati, e nel caso di aree naturali protette di cui all'art. 1, comma 4, anche ai relativi enti di gestione, che devono esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, anche in assenza dei predetti pareri. In materia di lavori pubblici il giudizio di compatibilità ambientale deve essere reso nei termini previsti dall'art. 7, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificato dall'art.

1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. *Eventuali integrazioni allo studio trasmesso o alla documentazione allegata possono essere richiesti, con indicazione di un congruo termine per la risposta, ovvero presentati dal committente o dall'autorità proponente, per una sola volta. L'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. é facoltà del committente, o dell'autorità proponente, presentare una nuova domanda”.*

La scansione temporale del procedimento, dunque, avrebbe dovuto essere la seguente:

(a) presentazione della domanda, unitamente al progetto, all'Autorità competente al rilascio della VIA, nonché alla Provincia e ai comuni interessati;

(b) nei successivi 60 giorni, la Provincia ed i Comuni esprimono il proprio parere;

(c) entro 90 giorni (anche in assenza dei summenzionati pareri di Provincia e comuni), l'Autorità rende il giudizio di compatibilità;

(d) possono essere richiesti - o presentati dal Proponente - (ma per una sola volta) integrazioni documentali;

(e) entro 90 giorni dal ricevimento delle integrazioni documentali eventualmente richieste, il giudizio deve essere reso;

(f) tali termini possono essere “prorogati”, ma solo “in casi di particolare rilevanza” e “sino ad un massimo di 60 giorni”.

Lo **stravolgimento di questa sequenza procedimentale** è ben descritto a pag. 2 dello stesso Decreto Dirigenziale n. 1503/2009:

“PRESO ATTO che:

a) il 13.07.2005 è stata depositataomissis.....;

b) in data 15.07.2005 è avvenuta la pubblicazione dell'annuncio del deposito sul quotidiano “la Repubblica” ai sensi dell'art. 8 dell'atto di indirizzo;

*c) il Proponente ha depositato in più riprese, ai sensi dell'art. 5.3. dell'atto di indirizzo, documentazione integrativa e precisazioni in merito alle attività di progetto, in data 16.09.2005, 11.05.2006, 16.03.2007, 26.06.2007; **tali integrazioni non comportano la necessità di ripubblicazione;***

d) nel merito del progetto e della s.i.a. in esame non sono

pervenute osservazioni da parte del pubblico. Ai sensi dell'art. 9.1. dell'atto di indirizzo;

e) che la procedura di VIA risulta endoprocedimentale all'istanza autorizzativa contestualmente attivata dal Proponente ai sensi del D.L.vo 59/2005”.

Risultano anzitutto stravolti **i tempi della procedura.**

Fertilvita è stata più volte richiesta di fornire chiarimenti ed è stata ammessa in ben quattro occasioni (16.9.2005; 11.5.2006, 16.3.2007 e 26.6.2007) a produrre nuovi documenti in relazione a modifiche dalla stessa apportate al progetto iniziale.

Il D.P.R. 12.4.1996, invece, consentiva a Fertilvita s.r.l. di produrre entro un congruo termine documentazione integrativa “per una sola volta”!

La Legge prevedeva inoltre che, ove il Proponente ammesso (peraltro, per una sola volta!!!) ad integrare la domanda non vi avesse ottemperato, **la procedura si sarebbe dovuta concludere (“non si procede all’ulteriore corso della valutazione”), con obbligo di presentare nuova domanda.**

Nessuna conseguenza siffatta si è invece verificata nel caso di Fertilvita s.r.l., considerato che, presentato il progetto nel luglio 2005, la procedura si è conclusa ben 4 anni dopo !!

Ulteriori, gravi violazioni di legge hanno riguardato gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 12.4.1996 i quali imponevano che la procedura di VIA fosse improntata al rispetto dei **principi di pubblicità e di massima partecipazione.**

In particolare, quanto alle misure di pubblicità, l'**art. 8**, co. 2 e 3, così stabiliva:

“2. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui all'art. 5, il committente o l'autorità proponente provvede a proprio carico alle misure di pubblicità minime che dovranno essere definite dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle seguenti indicazioni:

a) deposito presso gli uffici, individuati ai sensi del comma 1, del progetto dell'opera, dello studio d'impatto ambientale e della sintesi non tecnica e, nel caso della richiesta di verifica di cui all'art. 10, di copia di quanto comunicato all'autorità competente;

b) diffusione di un annuncio su un quotidiano provinciale o regionale secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'ambiente 11 agosto 1989, pubblicata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 agosto 1987, n. 201 e successive integrazioni.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono

individuare ulteriori appropriate forme di pubblicità”.

Il Decreto n. 1503/2009, invece, da atto che che la pubblicazione del progetto sarebbe avvenuta una sola volta (15.7.2005) sul quotidiano nazionale - non provinciale o regionale - La Repubblica.

Quanto alle regole per assicurare la **massima partecipazione al procedimento**, l'art. 9, D.P.R. 12.4.1996 così stabiliva:

“1. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intende fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo può presentare, in forma scritta, all'autorità competente osservazioni sull'opera soggetta alla procedura di valutazione d'impatto ambientale nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 8, comma 2. Il giudizio di compatibilità ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le osservazioni del pubblico.

2. L'autorità competente alla valutazione dell'impatto ambientale può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio presentato dal committente o dall'autorità proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini.

3. L'inchiesta di cui al comma 2 si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del giudizio di cui all'art. 7.

4. Il committente, o l'autorità proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 2, può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della procedura, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del giudizio di cui all'art. 7.

5. Quando il committente o l'autorità proponente intende uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri o osservazioni, ovvero ai rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta alla autorità competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe il termine della procedura che riprende il suo corso con il deposito del progetto così modificato”.

La procedura era quindi strutturata in guisa da assicurare la massima partecipazione del pubblico alle scelte amministrative su progetti di quella natura.

Anche il **D.G.R. 8/220/2005** contenente le linee guida per la revisione dei Piani provinciali di gestione di rifiuti e di localizzazione dei nuovi impianti

prevede al punto 8.8 che:

<<la partecipazione dei cittadini assume un **ruolo rilevante** nella procedura di VIA: qualsiasi cittadino, ai sensi dell'art. 9 1° comma dpr 12.04.1996 può presentareecc....>>.

Tale principio è stato palesemente, gravemente, e ripetutamente violato nel caso di Fertilvita s.r.l.

Infatti, nel decreto 1503/2009 si legge che nel corso dell'annosa (ben 4 anni!) procedura, la Proponente dovette depositare a più riprese:

- (a) documentazione integrativa;
- (b) **"precisazioni in merito alle attività di progetto"**.

Ciò significa - incontestabilmente - che il progetto iniziale (con la correlata documentazione) non chiariva sufficientemente quali fossero **"le attività"** dell'impianto da realizzare.

Se per comprendere **"le attività di progetto"** furono necessarie, a più riprese, integrazioni documentali e precisazioni, è chiaro che sarebbe stata necessaria una "ripubblicazione" del progetto così come "precisato".

Soltanto in questo modo si sarebbe potuta garantire quella **"partecipazione al procedimento"** (oltre che la "pubblicità") prescritta dal Legislatore.

Anche perché, sempre ai sensi dell'art. 9 comma 4 DPR 12.04.1996, era addirittura previsto che il Proponente potesse essere chiamato, prima della conclusione della procedura, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che avevano presentato pareri o osservazioni.

Nel caso che ci occupa, il **"diritto alla partecipazione"** è stato nella sostanza disatteso visto che al "pubblico" venne data contezza (tramite l'annuncio del luglio 2005 su "La Repubblica") unicamente della presentazione di un "progetto" le cui attività, appunto, NON erano sufficientemente precisate.

Dai vizi in parola deriva l'illegittimità della procedura che ha condotto all'approvazione dell'atto endoprocedimentale (e presupposto) contenente la pronuncia della compatibilità ambientale.

Tale illegittimità finisce per travolgere (rendendolo altrettanto illegittimo) il decreto n. 1340/2010 dell'AIA per mancanza, appunto, di una valida pronuncia di compatibilità ambientale.

Sempre con riferimento alle circostanze trattate nel presente paragrafo, non può non rilevarsi come il provvedimento di VIA sia viziato da carenza di istruttoria e difetti di motivazione su una questione di massima importanza.

Il decreto di VIA n. 1503/2009 ammette che Fertilvita ha dovuto “*in più riprese*” depositare “*documentazione integrativa*” e fornire “*precisazioni in merito alle attività in progetto*”. Tuttavia lo stesso decreto afferma, in modo del tutto apodittico, che ***tali integrazioni non comportano la necessità di ripubblicazione***. Manca dunque ogni motivazione in ordine al perché la Regione ha ritenuto non necessario ripetere un passaggio tanto importante quale la ripubblicazione del progetto che era stato drasticamente modificato. Del resto, se la documentazione integrativa che Fertilvita produsse nel giugno 2007 fu tale da indurre Regione Lombardia - nel maggio 2008 - a richiedere agli Enti coinvolti di esprimere un nuovo parere, significa che si trattò di “integrazioni sostanziali” che, pertanto, avrebbero richiesto di essere nuovamente portate a conoscenza anche del “pubblico”.

- VII -

Violazione di legge (D.lvo 22/1997; L.R. 26/2003; D.G.R. 8/220/2005).

Violazione del principio “tempus regit actum”.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria; difetto di motivazione.

La Regione Lombardia è pervenuta al rilascio dell’AIA in favore di Ecodeco avvalendosi di una pronuncia di compatibilità ambientale (decreto n. 1503/2009) ottenuto in modo del tutto illegittimo. Sulla natura endoprocedimentale di decreto di VIA n. 1503/2009 ci siamo già dilungati al punto II. In questa sede vogliamo dunque smascherare l’illegittimo **escamotage** con il quale Ecodeco s.r.l. ha preteso di eliminare gli effetti delle norme che impedivano il rilascio della VIA per la discarica progettata.

Fertilvita s.r.l. ha presentato il progetto per la discarica con bioreattore, *ai fini della pronuncia di VIA*, il **13/7/2005**. Il detto procedimento è dunque stato avviato ai sensi del DPR 14.4.1996.

Nella Regione Lombardia, al momento dell’avvio del procedimento, l’individuazione delle zone **non idonee** alla localizzazione di tali impianti di recupero doveva avvenire (come espressamente chiarito dalla **d.g.r. 8/8/220/2005** (pubblicata sul BURL il 18.08.2005) sulla base dei dettami del D. Lgs. n. 22/1997 e della L.R. n.26/2003).

La citata d.g.r., per la localizzazione delle discariche di rifiuti non pericolosi, fissava tre livelli di limitazioni:

- “**ESCLUDENTE**”, implicante “*l’esclusione totale dell’impianto*”;
- “**PENALIZZANTE**”, che contempla la realizzazione dell’impianto soltanto dietro particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso, in virtù delle sensibilità ambientali rilevate;

- **“PREFERENZIALE”**: che fornisce informazioni aggiuntive di natura logistico/economica finalizzate ad una scelta strategica del sito.

La Regione Lombardia, con la d.g.r. citata stabiliva altresì che nella aree in cui risultavano presenti *“beni paesaggistici ex D.lgs 42/2004”* (come nell’area di specie, considerato il vincolo paesaggistico gravante sul territorio di Giussago), il criterio localizzativo era quello **ESCLUDENTE**.

La discarica con bioreattore, pertanto, **NON** poteva ottenere la pronuncia di compatibilità ambientale richiesta da Fertilvita s.r.l. nel 2005 perché localizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

L’*escamotage* di cui abbiamo detto, si materializza nel 2008. Con nota 11.3.20008 (**doc. 3**) Fertilvita s.r.l. sollecita la Regione Lombardia a **“completare la procedura di VIA in corso d’istruttoria”**. La sollecitazione si conclude (*in cauda venenum ...*) evidenziando alla Regione che i criteri per la localizzazione degli impianti (*ex Capitolo 8 della D.G.R. n. 8/220/2005 del 27.06.2005*) sono stati - da qualche giorno! - parzialmente modificati attraverso la D.G.R. n. 8/6581 del 13.02.2008.

Nel dettaglio, per le **aree soggette al vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004** i nuovi criteri di localizzazione sarebbero i seguenti:

ESCLUDENTE, “per i nuovi impianti” (come da postilla n. 20);

PENALIZZANTE, da valere per le “varianti sostanziali” agli impianti esistenti che implicino ulteriore consumo di suolo (come da postilla n. 21).

L’*escamotage*, come vedremo poco più avanti, consiste nel riqualificare il progetto di discarica con bioreattore non come nuovo impianto, bensì come variante sostanziale al già esistente Centro integrato Lacchiarella-Giussago.

Per il momento limitiamoci però a rilevare come, sorprendentemente, La Regione Lombardia, - nel pronunciare sulla richiesta di compatibilità ambientale - abbia potuto valutare la localizzazione dell’impianto de quo sulla base dei CRITERI come modificati dalla D.G.R. 8/6581 soltanto nel febbraio 2008 (così accogliendo la “tesi” della Ecodeco S.r.l.). Nella sostanza, la Regione Lombardia ha applicato i **“nuovi criteri”** (elaborati dalla d.g.r. 8/6581 soltanto nel febbraio 2008) **ad un PROCEDIMENTO il cui iter autorizzatorio era stato avviato tre anni prima, con la presentazione il 13.07.2005 del progetto per la realizzazione del bioreattore** (*in vigenza delle ben diverse, ed originarie, disposizioni della d.g.r. 8/220/2005*)!

Infatti, **il decreto n. 1503/2009 rilascia la compatibilità ambientale sulla base delle “nuove” linee-guida per la localizzazione degli impianti di cui alla SGR n. 8/6581 del 13.02.2008.**

Tale provvedimento è del tutto illegittimo per violazione di norme, nonché per violazione del principio “*tempus regit actum*” (ex multis: Consiglio di Stato, 12.3.2009 n. 1458) e per quello di certezza del diritto.

Non solo.

Che le “novità” della d.g.r. n. 8/6581 NON potessero valere per quei procedimenti già in atto, ma **SOLO PER LE NUOVE ISTANZE di AUTORIZZAZIONI**, lo afferma apertamente, ed in più punti, la stessa D.G.R. n. 8/6581.

Lo si legge infatti:

(a) Vuoi nelle premesse, dove espressamente viene dato atto che le osservazioni sono tese <<*a specificare il campo di applicazione dei criteri localizzativi in argomento, chiarendo che sono da riferirsi ai nuovi impianti, per quelle strutture esistenti che iniziano un’attività di trattamento/smaltimento rifiuti e per quegli impianti di gestione rifiuti che intendono mutare radicalmente la propria attività, **E NON INVECE AGLI IMPIANTI CHE HANNO GIA’ PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI IN CORSO**, al fine di garantire la certezza del diritto al cittadino e semplicità e economicità dell’azione amministrativa*>>;

(b) Vuoi al punto 8.6, dove è scritto che <<*premesso che i criteri di localizzazione riportati nelle tabelle successive **sono applicati esclusivamente alle NUOVE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE**, perecc.....>>.*

Di conseguenza, posto che l’**iter autorizzatorio** per il bioreattore di Giussago (sia che lo si consideri “nuovo”; sia che si voglia definire “variante sostanziale” di impianto già esistente) **era GIA’ IN CORSO alla data di entrata in vigore della D.G.R. n. 8/6581**, la localizzazione avrebbe dovuto essere verificata in forza dei criteri di cui al capitolo 8 della D.G.R. 8/220/2005.

Il vizio in esame dovrà inevitabilmente portare all’annullamento della pronuncia di compatibilità ambientale perché resa in assenza dei presupposti normativi: la realizzazione dell’impianto in esame (sia esso qualificabile come “nuovo”, sia come “variante sostanziale” di un impianto già esistente) **era ESCLUSO, ex d.g.r. n. 8/220/2005, perché rientrante in area sottoposta a vincolo paesaggistico.**

Il **criterio ESCLUDENTE** per la localizzazione in tali aree valeva:

- sia per gli IMPIANTI nuovi;
- sia per eventuali VARIANTI SOSTANZIALI di impianti già

esistenti.

Nell'intento di Fertilvita s.r.l., però, l'*escamotage*, consiste, come detto, nel rinominare la discarica con bioreattore: non più un nuovo impianto bensì la variante sostanziale ad un impianto già esistente. Così il vincolo escludente potrebbe essere aggirato !

La Regione Lombardia, avallando un tale *escamotage* ha compiuto un vero e proprio travisamento dei fatti. Non ha riconosciuto, infatti, che mancavano i presupposti per riqualificare la discarica con bioreattore come variante sostanziale invece che come nuovo impianto.

Sul punto non possiamo che riportare quanto ben evidenziato nella Relazione Tecnica dell'Ing. Tedesi (**doc. 11** - prodotta dal Comune di Lacchiarella in altro procedimento impugnatorio della D.G.R. 1340/2010 pendente avanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale):

"La D.G.R. n° VIII/6581 del 13/02/2008 definisce, infatti, una "variante sostanziale" a un impianto esistente come:

- *la realizzazione di strutture in ampliamento di impianti esistenti che, indipendentemente dall'incremento della potenzialità o della modifica delle famiglie dei CER di rifiuti trattati, implicino ulteriore consumo di suolo con conseguente trasformazione dello stato dei luoghi e/o modifiche dell'esteriore aspetto degli impianti;*

mentre definisce un "nuovo impianto" come:

- *la realizzazione di una nuova struttura per la gestione dei rifiuti che comporti la trasformazione dello stato dell'area di localizzazione con ulteriore consumo di suolo, incrementi volumetrici e/o di superficie utilizzata.*

Pertanto, in base al D.G.R. n° VIII/6581 del 13/02/2008, una "variante sostanziale" è determinata dall'ampliamento di impianti esistenti, ma tale ampliamento deve interessare solo l'incremento della potenzialità di trattamento/smaltimento e/o la modifica dei codici CER accettati dall'impianto esistente, mentre non contempla in alcun modo una diversa tipologia di trattamento/smaltimento applicata ai rifiuti smaltiti.

Poiché, come vedremo nel prosieguo del capitolo, le tipologie di trattamento/smaltimento previste nel bioreattore attivabile sono diverse rispetto a quelle attualmente eseguite presso il Centro Integrato Giussago-Lacchiarella, il

bioreattore stesso è da considerarsi a tutti gli effetti come un nuovo impianto.

E' inoltre da considerare che la realizzazione del bioreattore comporterà una significativa trasformazione dello stato dell'area di localizzazione con ulteriore notevole consumo di suolo (molto maggiore rispetto a quello consumato dagli attuali impianti), incrementi volumetrici e di superficie utilizzata.

Pertanto, in qualità di nuovo impianto e non di variante sostanziale, risulta corretto applicare all'area di progetto, classificata come bene paesaggistico, un vincolo ECLUDENTE alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento/smaltimento rifiuti, ivi compreso il bioreattore attivabile

Bioreattore attivabile

In termini generali il bioreattore attivabile è "un impianto in cui i rifiuti entrano, subiscono un trattamento e poi escono per essere recuperati, oppure vengono smaltiti in modo definitivo nel deposito stesso, in appositi lotti dedicati" (pag. 7 del decreto n° 1503 del 17/02/2009).

Il bioreattore si configura come un deposito controllato sul suolo di rifiuti non pericolosi, con recupero energetico del biogas prodotto.

I rifiuti ammessi nel bioreattore sono costituiti prevalentemente da:

- scarti provenienti da impianti di biostabilizzazione/bioessicazione di rifiuti solidi urbani e assimilabili (RSU e RSAU) e/o di scarti di raffinazione del combustibile da rifiuto;
- scarti di impianto di compostaggio;
- scorie vagliate o inertizzate provenienti da impianti di trattamento termico di rifiuti.

In particolare, con riferimento alla classificazione di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le operazioni previste presso il bioreattore attivabile sono:

- D1: deposito sul o nel suolo;
- D5: messa in discarica specialmente allestita;
- D9: trattamento chimico fisico che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12; ;

- R1: utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Nella gestione del bioreattore attivabile si individuano, sinteticamente, le seguenti operazioni di trattamento sui suddetti rifiuti

A. FASE DI RIEMPIMENTO DEI LOTTI.

I rifiuti vengono collocati all'interno dei lotti appositamente impermeabilizzati e, al completamento di ciascun lotto, vengono coperti con teli impermeabili.

B. FASE DI INNESCO PROCESSO.

La massa di rifiuti, sistemata all'interno del bioreattore in lotti, viene "attivata" con acqua/percolato fino a raggiungere un'umidità pari ad almeno il 40%, necessaria all'instaurarsi del processo biologico fermentativo anaerobico con conseguente produzione di biogas.

C. FASE DI CAPTAZIONE BIOGAS.

Il biogas prodotto viene captato tramite le reti di captazione ed inviato a combustione in motori che produrranno energia elettrica.

Tale processo ha una durata variabile, approssimativamente pari a circa 5-6 anni.

D. STABILIZZAZIONE AEROBICA.

Al termine della fase precedente di produzione di biogas, al fine di eliminare completamente i residui organici contenuti nella massa e stabilizzare definitivamente il residuo, viene insufflata aria all'interno della massa.

E. LANDFILL MINING.

Al termine dei suddetti processi i rifiuti vengono asportati e sottoposti a vagliatura.

Il sopravvaglio potrà essere estratta e riutilizzata come CDR.

Il sottovaglio potrà essere smaltito definitivamente nei lotti dedicati del bioreattore attivabile.

Costruttivamente il bioreattore è un deposito completamente in rilievo, racchiuso da un arginatura perimetrale in terreno naturale riportato e impermeabilizzato alla base mediante la messa in opera di una successione di strati impermeabilizzanti. L'impianto è costituito da 17 lotti con superficie impermeabilizzata complessiva di circa 166.000 mq, variabile per singoli lotti da circa 9.000-10.000 mq.

L'altezza massima finale in rilievo è prevista, compresa copertura superficiale, alla quota massima di 107 m sl.m.,

corrispondente a circa 13,5 m sopra la quota media del piano campagna.

In base alla sequenza operativa di realizzazione del bioreattore attivabile attualmente è stata autorizzata una prima fase di attivazione di n° 9 lotti (circa 13 ettari) con capacità complessiva di deposito pari a circa 667.000 mc di rifiuti.

Impianti esistenti presso il Centro Integrato di trattamento Giussago-Lacchiarella

Il centro integrato di Giussago-Lacchiarella, ubicato in località Cascina Maggiore, è caratterizzato dai seguenti impianti di trattamento dei rifiuti autorizzati con Decreto n° 12504 del 25/10/2007:

1. impianto di bioessicazione RSU/RSAU;
2. impianto di inertizzazione;
3. impianto di bioessicazione e compostaggio;
4. piattaforma polifunzionale di stoccaggio e ricondizionamento;
5. piattaforma per la raccolta differenziata.

L'impianto di cui al punto 1 svolge attività di ricezione, trattamento e valorizzazione di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani.

In esso vengono effettuate operazioni di:

- deposito preliminare (D15), messa in riserva (R13) e operazioni di raggruppamento preliminare (D13) e ricondizionamento preliminare (D14);
- smaltimento (D8)/recupero (R3) mediante bioessicazione (trattamento aerobico) di RSU e RSAU.

L'impianto si estende su una superficie di circa 6.000 mq.

L'impianto di cui al punto 2 svolge attività di stoccaggio e trattamento chimico-fisico dei rifiuti speciali pericolosi e non, al fine di inertizzare a mezzo leganti idraulici (soluzioni ossidanti o riducenti, solfato ferroso, cementi, calce, ecc) gli inquinanti presenti nei rifiuti.

In esso vengono effettuate le seguenti operazioni:

- deposito preliminare (D15);
- smaltimento (D9, D13)
- Messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi.

L'impianto si estende su una superficie di circa 6.000 mq.

L'impianto di cui al punto 3 svolge attività di ricezione, trattamento (mediante bioessicazione e compostaggio della

frazione organica) e valorizzazione/recupero di rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti organici compostabili.

In esso vengono effettuate le seguenti operazioni:

- deposito preliminare (D15);
- smaltimento mediante bioessiccazione (D8);
- messa in riserva (R13);
- Recupero mediante compostaggio (R3/R13);
- Deposito temporaneo autorizzato (ex D15 e ex R13)

L'impianto si estende su una superficie di circa 18.000 mq.

L'impianto di cui al punto 4 è adibito allo stoccaggio di rifiuti speciali/urbani pericolosi e non destinati allo smaltimento e/o alla valorizzazione. I rifiuti vengono sottoposti a trattamenti di cernita, vagliatura, ricondizionamento (rinsaccaggio, rinfustaggio, ecc) e triturazione.

Vengono effettuate le seguenti operazioni di smaltimento/recupero: D15, D14, D13, R13.

L'impianto si estende su una superficie di circa 16.000 mq.

La piattaforma di cui al punto 5 è dedicata al deposito preliminare dei rifiuti ai fini dello smaltimento e/o valorizzazione

L'impianto si estende su una superficie di circa 1.700 mq.

Conclusioni

Sulla base delle valutazioni sopra riportate si rileva come il bioreattore attivabile non possa essere considerato un mero ampliamento (con incremento della potenzialità di trattamento o modifica delle famiglie dei CER di rifiuti trattati) degli impianti di trattamento già in essere presso il Centro Integrato di Cascina Maggiore ma al contrario debba essere giudicato come un nuovo impianto che effettua operazioni di trattamento e di smaltimento dei rifiuti non previste e non eseguite dagli impianti attualmente in funzione presso il suddetto Centro Integrato.

Pertanto, in base ai criteri esposti nel D.G.R. n° VIII/6581 del 13/02/2008, il bioreattore è da considerarsi a tutti gli effetti come un "nuovo impianto" e non come una "variante sostanziale" di impianti di trattamento già autorizzati e già attivi, nonostante lo stesso venga realizzato presso aree limitrofe al suddetto Centro Integrato.

Si consideri infatti, a titolo esemplificativo, che l'operazione di smaltimento D1 prevista per il bioreattore

attivabile (smaltimento sul o nel suolo), non viene eseguita da nessuno degli impianti già in essere presso il suddetto Centro Integrato.

Lo stesso dicasi per le operazioni di deposito temporaneo (per 5 anni) dei rifiuti, di "attivazione" degli stessi mediante irrigazione con percolato, di estrazione e recupero energetico del biogas e di "landfill mining".

Inoltre, le operazioni di scavo, modellazione del terreni, stesura dell'argilla e dei teli impermeabili sono attività non previste dagli impianti attualmente esistenti nel Centro Integrato.

Non da ultimo è necessario considerare le dimensioni del nuovo bioreattore attivabile, anche in termini di superficie occupata e di consumo di suolo, di gran lunga superiori rispetto a quelle degli impianti attualmente funzionanti presso il Centro integrato.

Infatti la realizzazione del bioreattore comporterà una significativa trasformazione dello stato dell'area di localizzazione con ulteriore notevole consumo di suolo (molto maggiore rispetto a quello consumato dagli attuali impianti), incrementi volumetrici e di superficie utilizzata"

Alla luce di quanto sopra riportato appare del tutto evidente l'impossibilità di rinominare la progettata scarica con bioreattore come semplice variante sostanziale ad un impianto già esistente. Pertanto, anche volendo utilizzare i criteri localizzativi introdotti dalla D.G.R. n. 8/6581 del 13.2.2008, l'impianto di Ecodeco s.r.l. non avrebbe dovuto essere autorizzato visto che anche tali criteri localizzativi pongono sull'area di Giussago (tutelata come bene paesaggistico ex D.lgs 42/2004) un VINCOLO ESCLUDENTE.

Per questo motivo l'AIA di cui alla D.G.R. 1340/2010 dovrà essere annullata: la stessa si fonda su un provvedimento di VIA assolutamente illegittimo per violazione di legge e travisamento dei fatti.

- VIII -

Violazione di legge (L. 42/2004; L.R. 12/2005 – L.241/1990 – L. 59/2005)

Eccesso di potere per difetto di istruttoria

Il presente motivo di impugnazione afferisce ad un vizio del provvedimento che è strettamente collegato a quello indicato al punto precedente. Si è visto che Ecodeco s.r.l. e Regione Lombardia, al fine di sottrarsi al vincolo escludente che gravava su un'area tutelata come bene

paesaggistico, hanno ritenuto di qualificare la nuova discarica con bioreattore, anziché come nuovo impianto, come variante sostanziale al preesistente impianto costituito dal esistente Centro Integrato di trattamento Lacchiarella-Giussago, impianto sito sul territorio di Lacchiarella e di Giussago, dove si svolgono attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti (autorizzate con AIA n. 12504/2007).

Utilizzando questa “scorciatoia” amministrativa, però, Ecodeco s.r.l. e la Regione Lombardia hanno ommesso di considerare che il Centro Integrato di Lacchiarella-Giussago ricade anche nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano. Vi era pertanto la necessità di acquisire l'**Autorizzazione paesaggistica** anche relativamente al Parco Agricolo Sud Milano.

La L. 42/2004 prevede all'art. 46 che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed areesottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, avendo l'obbligo di richiedere preventiva autorizzazione all'ente competente in materia.

La L.R. 12/05 ha, da una lato abrogato la L.R. 18/97 relativa alla subdelega ai comuni in materia ambientale, dall'altro ha disciplinato la materia stabilendo specifiche competenze in capo alla Regione, alla Provincia ed agli Enti Locali; in particolare l'art. 80 comma 5 stabilisce che *“... Nei territori compresi all'interno dei perimetri dei parchi regionali, le funzioni autorizzative, consultive e sanzionatorie di competenza dei comuni... sono esercitate dagli enti gestori dei parchi...”*

L'espressa previsione della necessità dell'autorizzazione paesaggistica per le modifiche sostanziali ad impianti già esistenti risulta altresì dall'art. 10, D.lvo 59/2005 il quale stabilisce che quando le “modifiche progettate” siano considerate “sostanziali” (come nel caso odierno): *“si applica quanto previsto dall'articolo 5 in quanto compatibile*

E' evidente, pertanto, che a seguito della ritenuta natura di variante sostanziale ad un impianto di trattamento dei rifiuti ricadente nel perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, vi era l'obbligo di acquisire, in sede di conferenza di servizi per l'AIA , anche l'autorizzazione paesaggistica da parte dell'ente gestore del suddetto parco e pertanto della Provincia di Milano. Quest'ultima, dunque, avrebbe dovuto essere chiamata a partecipare alla conferenza dei servizi.

L'omessa convocazione della Provincia di Milano alla conferenza dei servizi per l'AIA ed il conseguente mancato ottenimento della necessaria

autorizzazione paesaggistica integrano il vizio di violazione di Legge con riferimento all'art. 46, L. 42/2004, all'art. 80, co. 5, L.R. 12/2005, all'art. 10, D.lgs. 59/2005 ed agli artt. 14 e ss. L. 241/1990. Sotto quest'ultimo profilo, ricordiamo che la mancata convocazione alla Conferenza dei servizi di un'amministrazione tenuta a rilasciare un'autorizzazione obbligatoria, vizia irrimediabilmente il procedimento. Si veda, al riguardo, quanto stabilito da T.A.R. Veneto, Sez. I, 9.4.2009, n. 1207: *"Ai sensi degli artt. 14, 14-bis e 14-ter della L. 241 del 1990 e successive modifiche risulta necessaria la partecipazione alle Conferenze di servizi delle Amministrazioni pubbliche che sarebbero tenute a rilasciare, nell'ambito del procedimento, atti di assenso comunque denominati, se ed in quanto previsti dalla normativa al riguardo vigente"*.

Anche per questo motivo, pertanto, il provvedimento impugnato dovrà essere annullato.

- IX -

- Violazione di Legge (D.lgs 36/2003)

- Eccesso di potere; travisamento dei fatti, difetto di istruttoria; contraddittorietà e disparità di trattamento.

Il decreto AIA n. 1340/2010, infine, dovrà essere annullato anche perché viziato da travisamento dei fatti, nonché da sviamento di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento; da violazione del D.lgs. 36/2003 e da difetto di istruttoria.

La Regione Lombardia ha illegittimamente reso il decreto integrativo AIA n. 1340/2010 senza considerare che la Proponente non ha rispettato alcune delle prescrizioni che il decreto n. 1503 del 17.02.2009 (di compatibilità ambientale) aveva dettato e che avrebbero dovuto essere recepite *"in fase di adeguamento della progettazione dell'impianto ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale (aia) di cui al d.lgs. 59/2006"*.

Dunque, il recepimento delle suddette prescrizioni, come esplicitato nel suddetto Decreto, doveva necessariamente precedere la successiva fase di autorizzazione integrata ambientale dell'impianto.

Come illustrato nella Relazione Tecnica dell'Ing. Tedesi (**doc. 13**), il decreto 1503/2009 prescriveva, tra l'altro, che:

➤ **<<c.2 "il quadro progettuale sia inoltre dettagliato con particolare riferimento ai seguenti aspetti: adeguamento degli spessori della copertura superficiale finale a quanto esplicitamente previsto, per strutture multistrato, al punto 2.4.3 del d.lgs 36/2003">>.....omissis.....**

➤ <<c.4 "il quadro progettuale sia inoltre dettagliato con particolare riferimento ai seguenti aspetti: definizione della rete di raccolta del percolato, riguardo al diametro minimo delle tubazioni della rete principale (300 mm) e dei rami secondari (200 mm), all'interasse massimo (20 m) ed alla pendenza (min. 1%), in presenza di una pendenza del fondo del 1,5%.>>.

- Quanto alla prescrizione di cui al punto c.2, il decreto chiedeva alla società Proponente di adeguare gli spessori della copertura superficiale finale dell'impianto a quanto indicato al punto 2.4.3 del D.Lgs 36/2003.

Tale norma recita quanto segue:

<<la copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:

1. strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale a 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;

2. strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore maggiore o uguale a 0,5 m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e 4);

3. strato minerale compattato dello spessore maggiore o uguale a 0,5 m e di conducibilità idraulica di maggiore o uguale a 10 alla -8 m/s o di caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale per gli impianti di scarica di rifiuti pericolosi;

4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con spessore maggiore o uguale a 0.5 m;

5. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti.>>.

Con riferimento alla copertura superficiale, Ecodeco S.r.l. con nota del 09.11.2009 (**doc. 14**) forniva le seguenti integrazioni alla documentazione progettuale:

<<La copertura del bioreattore verrà realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dal basso verso l'alto, dai seguenti strati:

- uno strato di 50 cm di sabbia/scorie inertizzate con funzione di regolarizzazione superficiale;

- un telo in HDPE;

- uno strato di 50 cm di sabbia con funzione di drenaggio delle acque piovane infiltratesi nello strato di copertura superiore;

- *uno strato di 100 cm di terreno coltivo atto a favorire lo sviluppo delle specie vegetali previste per la riqualificazione ambientale.>>.*

Tuttavia, poiché la suddetta successione multistrato della copertura superficiale NON ERA CONSIDERATA CONFORME alle riferite prescrizioni di cui al punto 2.4.3 del D.Lgs 36/2003, nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 17/12/2009 (come risulta dal Verbale della Conferenza, doc. 9) gli Enti richiedevano alla società Ecodeco di conformare la "*copertura definitiva dei lotti con quanto previsto dal D.Lgs 36/03*".

A questo punto, Ecodeco modificava la successione multistrato della copertura superficiale prevedendo la messa in opera dei seguenti strati (vedi pag 14 del Decreto n° 1340 del 17.02.2010):

<<- *strato di 50 cm di inerte sfuso con funzione di regolarizzazione e drenaggio biogas;*

- *strato di materiale argilloso con spessore minimo di 50 cm ($k < 1 \times 10^{-7}$ cm/sec);*

- *telo in HDPE 2 mm;*

- *strato di 50 cm di terreno drenante che favorisca il drenaggio delle acque piovane;*

- *strato di spessore di 1 m di terreno>>.*

Tale ultima conformazione della copertura superficiale veniva recepita ed autorizzata dal Decreto n° 1340 del 17.02.2010.

Ebbene, la suddetta successione di strati non è tuttavia conforme alle prescrizioni del D.Lgs 36/2003 che, infatti, prevedono esplicitamente la messa in opera di uno strato di drenaggio del biogas con uno spessore di 50 cm e di un sottostante strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti.

Il progetto autorizzato prevede, al contrario, la messa in opera di un unico strato con funzione "*di regolarizzazione e drenaggio biogas*" avente uno spessore di 50 cm, non conformandosi a quanto previsto dal punto 2.4.3 del D.Lgs 36/2003 e pertanto disattendendo quanto richiesto dalla prescrizione di cui al punto c.2 del Decreto n° 1503 del 17/02/2009.

- Quanto alla summenzionata prescrizione di cui al punto c.4, si chiedeva alla società Proponente di prevedere, per le tubazioni di drenaggio del percolato, una pendenza minima dell'1%, in presenza di una pendenza del fondo vasca del 1,5 %, al fine di garantire un adeguato deflusso del percolato stesso.

Sempre con nota del 09.11.2009, in punto la società Ecodeco s.r.l. rispose di non ritenere necessario modificare "*le pendenze utilizzate per il*

dimensionamento dello strato di drenaggio di fondo (1% per il collettore principale e 0,5% per i rami secondari)”.

A seguito della suddetta nota la conformazione del sistema di drenaggio del percolato non viene modificata e il progetto autorizzato con Decreto n° 1340 del 17/02/2010 (si veda l'allegato al Decreto, Tavola n° 21) prevede ancora una pendenza delle tubazioni di drenaggio del percolato pari a 0,5%.

Tale conformazione del sistema di drenaggio del percolato non è conforme a quanto, a suo tempo, richiesto dalla prescrizione c.4 del Decreto n° 1503 del 17/02/2009, prescrizione che, al contra rio, avrebbe dovuto essere recepita “*ai fini dell’autorizzazione integrata ambientale*” del progetto.

Tanto esposto e ritenuto, i Comuni di Casarile, Rognano, Noviglio, Vernate, Siziano, Gaggiano, Rosate, Zibido San Giacomo, Gudo Visconti e Zelo Surrigone, *ut supra* rappresentati e difesi, ricorrono a questo Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Annullare il Decreto Dirigenziale della Regione Lombardia n. 1340/2010 e tutti gli atti relativamente allo stesso presupposti o conseguenti (segnatamente, il Decreto Dirigenziale della Regione Lombardia n. 1503/2009).

- Con vittoria delle spese di giudizio.

In via istruttoria

Ordinare alla Regione Lombardia e/o alla Provincia di Pavia la produzione in giudizio delle garanzie finanziarie richieste a Ecodeco S.r.l. per il rilascio dell’A.I.A. (di cui al decreto n. 1340/2010); ordinare altresì alla Provincia di Milano la produzione del “parere paesaggistico” asseritamente reso in data 29.05.2009.

Il contributo unificato per il presente procedimento ammonta ad Euro 500.

Documenti:

- 1) Decreto dirig. Regione Lombardia 1340/2010;
- 2) Decreto dirig. Regione Lombardia 12504/2007;
- 3) Planimetria del progetto autorizzato;
- 4) Decreto n. 1503/2009;
- 5) Nota 11.3.2008 di Fertilvita s.r.l.;
- 6) Decreto dirig. 1503/2009;
- 7) Nota Regione Lombardia 29.10.2009;
- 8) Nota Regione Lombardia 23.12.2009, con allegato verbale di

Conferenza dei Servizi;

- 9) Mappa dei comuni con distanze dall'impianto progettato;
- 10) Documentazione sul SIC Garzaia di Villarasca;
- 11) Documentazione sul SIC Oasi di Lacchiarella;
- 12) Decreto Prov. Pavia prot. 4605/2009;
- 13) Relazione tecnica Ing. Tedesi;
- 14) Nota Ecodeco s.r.l. del 9.11.2009.

Milano, 16 luglio 2010.

S.J.

Avv. Alberto Marelli

RELAZIONE DI NOTIFICA: Richiesto come in atti, io sottoscritto Aiut. Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte di Appello di Milano ho notificato copia del sujesto atto (conforme all'originale in mio possesso) a:

- **REGIONE LOMBARDIA**, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, presso la sede in 20122 Milano, Via Fabio Filzi n. 22, ed ivi a mani di:

- **REGIONE LOMBARDIA**, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, domiciliata presso l'Avvocatura Regionale in 20122 Milano, Via Fabio Filzi n. 22, ed ivi a mani di:

- **PROVINCIA DI PAVIA**, in persona del Presidente pro-tempore, presso la sede in 27100 PAVIA Piazza Italia n.2; ed ivi a mezzo del servizio postale:

- **ECODECO S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso la sua sede legale in 20124 Milano Vi Vittor Pisani n. 16; ed ivi a mani di:

- **ECODECO S.R.L.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso 27010 Località Cassinazza di Baselica - Giussago (PV); ed ivi a mezzo del servizio postale:

- **PROVINCIA DI MILANO**, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Milano, via Vivaio 1, ed ivi a mani di